

N. 1519

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAPONI, ALBERTINI, BERGONZI,  
CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MARINO, SALVATO e RUSSO SPENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1996**

---

Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane  
all'estero e riforma dell'ICE

---

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) rappresenta un passaggio delicato nell'ambito degli interventi a favore della piccola e media impresa ed è certamente una importante occasione politica, forse irripetibile, di pervenire dopo anni di confusione ad un quadro normativo rispondente alle esigenze di un settore in continua evoluzione ed influenzato dal forte dinamismo del commercio internazionale.

Anche se l'attuale situazione di emergenza, che si è venuta a creare a seguito del protrarsi di una gestione straordinaria, impone misure immediate, risulta indispensabile intervenire in modo ampio ed innovativo, evitando di ripercorrere la strada più facile del piccolo intervento legislativo circoscritto ad una semplice e riduttiva riforma dell'ICE lasciando intatto il sistema pubblico di intervento in materia di commercio estero.

Occorre infatti evidenziare che attuando una semplice anche se ben articolata riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero, lasciando immutato il panorama generale nel quale l'Istituto andrà ad operare, si verranno a ripresentare inevitabilmente le stesse forti conflittualità che sono state la principale causa del fallimento della passata legge di riforma (legge 18 marzo 1989, n. 106).

Il presente disegno di legge inserisce la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero all'interno di un quadro normativo indirizzato alla programmazione della funzione pubblica in materia di promozione delle produzioni italiane e dei processi di internazionalizzazione delle imprese, al coordinamento delle strategie, alla definizione dei ruoli e delle competenze nelle specifiche aree di intervento di tutti i vari soggetti pubblici e privati che gestiscono fondi pubblici o comunitari.

In questo disegno di legge si divide nettamente la politica di indirizzo e di programmazione che risiede negli organismi previsti dagli articoli del titolo I ed il ruolo dell'Istituto nazionale per il commercio estero considerato esclusivamente un organo tecnico operativo, strutturato per svolgere la sola gestione delle attività assegnate con vincolanti accordi di programma.

Attraverso un organico percorso normativo si intende raggiungere diversi obiettivi: armonizzare le strategie politiche del settore mediante un unico sistema pubblico di intervento; razionalizzare e, conseguentemente, ridurre la spesa pubblica utilizzando positivamente le sinergie presenti nelle varie strutture pubbliche presenti in Italia ed all'estero; decentrare sul territorio nazionale a livello regionale la fase propositiva e la fase di attuazione e gestione delle attività di informazione, assistenza, promozione e formazione; fornire alle piccole e medie aziende pacchetti completi di servizi all'interno di unici punti di riferimento ben individuabili localizzati direttamente nei sistemi produttivi locali.

Si intende inoltre evidenziare che con il presente disegno di legge le fasi di programmazione e di coordinamento rimangono vincolate a livello centrale, mentre si tende a decentrare a livello regionale sia la fase propositiva di tutte le attività necessarie per la internazionalizzazione del sistema produttivo sia la gestione delle iniziative; nella gestione delle attività si favorisce la formazione di uniche strutture pubbliche alle quali attribuire le funzioni attualmente suddivise a vario titolo tra diversi organismi pubblici.

Esaminando analiticamente l'articolato, si prevede nell'articolo 2 del titolo I l'assegnazione ad un Consiglio preposto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attesa della costituzione dell'auspicato Mini-

stero delle attività produttive, il compito di coordinamento e di programmazione della funzione pubblica a sostegno della internazionalizzazione della economia italiana.

Questa disposizione nasce dalla necessità di far riferimento ad un organismo interministeriale che possa assumere competenze attualmente suddivise tra diversi ministeri; competenze su attività che rientrano invece in una unica logica di intervento.

Il piano programmatico annuale con proiezione triennale predisposto dalla Presidenza del Consiglio rappresenta l'unico atto originario di intervento pubblico che assegna ai diversi organismi pubblici e privati, che utilizzano fondi pubblici o comunitari, i programmi di attività che gli stessi organismi dovranno successivamente gestire per specifica competenza.

Le proposte che pervengono dai comitati regionali di coordinamento definiti dall'articolo 9 e le linee strutturali delle azioni vengono analizzate a livello nazionale dal Consiglio nazionale per l'esportazione previsto dall'articolo 2.

Il Consiglio nazionale, in rappresentanza dei settori produttivo e commerciale, ha funzione consultiva ma anche di proposta, esprime pareri e formula progetti organici che faranno parte del piano programmatico annuale.

Nell'articolo 3 si riafferma la veste giuridica di ente pubblico non economico dell'ICE.

Stabilirne il carattere pubblico non economico è condizione necessaria sia per svolgere le diverse attività istituzionali di interesse collettivo, permettendo a tutte le imprese l'accesso ai servizi, diversamente difficili da ottenere se forniti a prezzi di mercato, sia per ottenere nei paesi esteri lo *status* di ufficio governativo abilitato a svolgere funzioni nell'interesse dello Stato accreditante con ogni conseguente garanzia sul piano amministrativo, giuridico e fiscale.

Nei commi successivi dell'articolo 3, si entra nel merito della struttura dell'Istituto.

Questo progetto di riforma favorisce l'applicazione di modelli organizzativi di tipo

aziendale che hanno come obiettivo primario la produzione e la erogazione di servizi alle imprese italiane.

In questo contesto la rete di uffici all'estero ha la funzione di produrre servizi, mentre la rete italiana, più vicina alle imprese e quindi più in grado di capirne le esigenze, ha il compito di promuovere e di vendere pacchetti personalizzati di servizi costruiti secondo le necessità delle imprese locali.

Alla sede centrale spettano i compiti di coordinamento e direzione.

Riaffermare che la rete estera è la fonte primaria di produzione dei servizi dell'Istituto significa sottolineare la necessità di riequilibrare gli assetti attuali basati troppo sulla struttura centrale al fine di creare un nuovo modello organizzativo, ove la rete estera sia rinnovata, ampliata e potenziata in termini di risorse umane e finanziarie e la rete italiana sia valorizzata e dotata di mezzi idonei alla sua importante funzione.

In questa proposta di riforma, i concetti di efficienza delle strutture e di economicità della gestione sono logica conseguenza di un esplicito passaggio normativo che inizia assegnando all'Istituto le risorse necessarie per svolgere pienamente gli accordi di programma e termina con la valutazione dei risultati economici conseguiti.

In un istituto pubblico come l'ICE, vincolato istituzionalmente a seguire la forte dinamicità del settore economico-commerciale, sono stati inseriti quei concetti di mercato che non mettono in discussione la sua natura di ente pubblico non economico, ma sono utilizzati per verificare la qualità dei servizi, indicare il grado di utilizzo delle strutture da parte dell'utenza, giustificarne la presenza sul territorio ed avere elementi oggettivi per valorizzare e motivare il personale.

Nell'articolo 4 si definiscono i compiti dell'ICE. Nello svolgere il proprio ruolo all'Istituto è assegnato il compito di:

analizzare e studiare le caratteristiche dei mercati e delle problematiche connesse alla loro globalizzazione ed ai processi di internazionalizzazione delle imprese italiane;

acquisire informazioni sui mercati esteri per trasmetterle con diversi gradi di elaborazione ai soggetti pubblici e agli operatori interessati;

valorizzare le produzioni e l'immagine del sistema Italia sui mercati internazionali e facilitare i contatti tra gli operatori economici italiani ed esteri anche in vista della realizzazione di accordi tra imprese: in particolare, le attività promozionali devono mirare a consolidare la presenza italiana sui mercati tradizionali e a svilupparla sui mercati meno facili e più lontani;

gestire le iniziative da realizzarsi all'estero da parte di altri organismi pubblici;

fornire servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti ed accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

svolgere attività di formazione ricercando la collaborazione con altri organismi pubblici: i servizi di formazione vengono considerati come uno strumento per qualificare soprattutto le risorse umane alla ricerca della prima occupazione e come uno strumento di continuo aggiornamento per le aziende; i servizi di formazione destinati agli operatori esteri sono invece un mezzo per formare ed informare funzionari esteri sulla realtà economica italiana e favorire lo sviluppo degli scambi e delle collaborazioni internazionali;

intervenire a livello informativo ed operativo nel settore della collaborazione industriale al fine di agevolare e sviluppare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.

Una particolare puntualizzazione merita il ruolo dell'Istituto nel settore agricolo-alimentare. La globalizzazione mondiale dei mercati ha evidenziato il ruolo strategico del sistema agro-alimentare negli scambi internazionali. Recenti studi hanno collocato il sistema agricolo-industriale al primo posto in Europa in termini di addetti ed al secondo posto in Italia dopo il settore meccanico.

Inoltre, occorre tener presente che le politiche di sostegno, di indirizzo e di controllo del settore sono state al centro delle recenti

trattative in seno al *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). I risultati degli accordi intrapresi tra i Paesi aderenti al GATT sono stati in linea con le nuove politiche di revisione della politica agricola comunitaria (PAC) che mirano ad abbandonare gradualmente le politiche di intervento sui prezzi ed a rafforzare contemporaneamente la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari.

Risulta importante perciò continuare ad avere all'interno di un solo Istituto pubblico, ricercando convenzioni con altri Ministeri, le funzioni di promozione dell'offerta italiana agro-alimentare e le funzioni di controllo sulla qualità dei prodotti ortofruttili freschi, integrate fra loro in una organica e moderna visione di filiera.

Gli organi dell'Istituto vengono definiti dall'articolo 5.

L'accordo di programma previsto dall'articolo 7 vincolerà la gestione dell'Istituto al puntuale rispetto dei suoi punti programmatici.

Essendo le sue funzioni individuabili e limitate, il consiglio di amministrazione dell'Istituto previsto dall'articolo 5 è composto da un numero ristretto di membri che per evitare condizionamenti non devono aver svolto negli ultimi tre anni attività concorrenti o similari a quelle svolte dall'Istituto.

Il comitato consultivo non viene previsto poichè le stesse funzioni vengono esercitate dal Consiglio nazionale per l'esportazione.

L'articolo 6 concerne le disposizioni in materia finanziaria. La passata legge di riforma n. 106 del 1989 ha previsto la netta separazione tra le assegnazioni per la realizzazione dei programmi promozionali ed il contributo per il funzionamento dell'Istituto legato unicamente all'indice di inflazione. In tal modo il legislatore ha voluto giustamente separare le due linee direttrici di finanziamento per non consentire un uso improprio delle risorse, evitando che gli stanziamenti promozionali venissero distolti ed impiegati arbitrariamente per gonfiare le spese di gestione della struttura.

Nel corso degli anni però a fronte di un aumento delle assegnazioni promozionali si

è venuta a determinare una forbice sempre più ampia tra l'aumento dei costi variabili di gestione, che l'ICE è stato costretto a sostenere per le maggiori attività promozionali, ed il contributo per la gestione ed il funzionamento dell'Istituto, rimasto invece costante ed invariato.

Inoltre, le continue oscillazioni dei cambi ed il deprezzamento della nostra valuta rispetto alle altre forti divise internazionali, che si sono verificati subito dopo la emanazione della legge di riforma n. 106 del 1989, ha portato alla continua ricerca di un ridimensionamento drastico della rete estera per cercare di pervenire ad un rapporto ottimale, in linea con i noti problemi di bilancio, tra il continuo aumento dei costi, legati prevalentemente all'area forte del dollaro, e la necessità di avere comunque una dimensione della struttura sufficientemente funzionante.

In questo disegno di legge si prevedono ancora le due linee distinte di finanziamento, ma le due fonti vengano correlate all'interno di un accordo di programma redatto su base triennale, per evitare il ripetersi delle suindicate situazioni che andrebbero a condizionare anche le future gestioni.

Infatti, mentre il piano promozionale deve tener presente le esigenze della piccola e media impresa e le tendenze dei mercati internazionali, il finanziamento della struttura organizzativa dell'Istituto avviene in base a un accordo di programma che tiene conto delle risorse umane impiegate, dei costi necessari per lo svolgimento dei programmi promozionali, della struttura della sede centrale e della rete di uffici in Italia ed all'estero, in modo da consentire all'ICE di poter gestire pienamente tutte le diverse attività assegnate.

Nell'articolo 7 si definiscono le modalità dell'accordo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto sulla base di un piano di attività a valenza triennale.

A mezzo di un esplicito rapporto di committenza all'Istituto viene assegnata la parte delle attività del piano programmatico di propria competenza; tali attività non riguardano come adesso solamente il programma promozionale ma includono anche la infor-

mazione, l'assistenza, la formazione ed altri progetti previsti dal piano programmatico nazionale.

Nell'accordo si stabiliscono le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività assegnate.

Con l'articolo 8 si costituiscono i centri di servizio.

A seguito delle disposizioni incluse nel titolo I in materia di riordino e di coordinamento dell'intero sistema di intervento pubblico, l'obbligo legislativo della razionalizzazione delle risorse porterà conseguentemente alla creazione di strutture ove potranno confluire, con autonomia di ruolo ma legati da uniche strategie e da comuni obiettivi, ICE, camere di commercio, Sace, Simest, Mediocredito, regioni ed altri organismi locali pubblici e/o privati che gestiscono risorse pubbliche e/o comunitarie in materia di promozione del sistema produttivo italiano sui mercati internazionali.

Da questo passaggio chiave non solo si riuscirà a salvare ma si potrà potenziare l'attuale rete italiana e valorizzare conseguentemente il personale che potrà lavorare raccordandosi quotidianamente con altre strutture pubbliche sfruttando positivamente le sinergie a vantaggio esclusivo delle piccole e medie imprese locali.

Obiettivo primario è di avvicinare alle imprese gli strumenti idonei alla loro internazionalizzazione creando punti di riferimento localizzati nei distretti produttivi, ove gli operatori possono ottenere pacchetti personalizzati di servizi reali, assicurativi e finanziari.

La presenza sul territorio, le risorse finanziarie da investire ed il personale da impiegare devono essere strettamente correlati ai risultati economici ottenuti.

Con la istituzione dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 9 si realizza il decentramento della funzione propositiva delle iniziative; le esigenze emergenti a livello regionale e dai bacini produttivi infatti costituiscono i tratti fondamentali del piano pubblico di intervento articolato in modo da favorire la valorizzazione delle realtà locali.

Le indicazioni e le proposte vengono analizzate e valutate dal Consiglio nazionale per l'esportazione per la successiva approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 10 entra nel merito del trattamento economico del personale. L'esigenza di dover continuamente raccordare i servizi e le strutture pubbliche ad un settore economico caratterizzato da continui mutamenti impone un contratto di lavoro che stimoli il personale ad una sempre maggiore efficienza e produttività; l'Istituto infatti viene strutturato come un fornitore di servizi altamente qualificati la cui qualità dipende esclusivamente dall'impegno e dal grado di professionalità del personale.

Questa necessità trova una rispondenza in un rapporto di lavoro disciplinato da contratti collettivi ed individuali con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali del settore assicurativo.

Il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dovrà

essere equiparato ai livelli corrispondenti della carriera diplomatica.

Ampi spazi vengono riservati alla contrattazione aziendale al fine di garantire la necessaria flessibilità operativa per affrontare in modo rispondente le varie materie specifiche dell'Istituto.

Per concludere, è opportuno soffermarsi sulle linee che l'Istituto dovrà seguire in materia di politica del personale. In un Istituto ove i servizi erogati sono il prodotto delle capacità professionali del personale e della funzionalità della struttura organizzativa, l'attuazione di una corretta politica delle risorse umane è nei fatti un punto obbligato di passaggio per poter cogliere gli obiettivi istituzionali preposti.

Le risorse umane da impiegare, la composizione dei livelli, la distribuzione del personale all'interno delle strutture dovranno tenere conto dei programmi di attività che verranno assegnati all'Istituto in relazione alla applicazione della prossima legge di riforma.

**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****Art. 1.**

*(Coordinamento e programmazione della funzione pubblica di promozione delle produzioni italiane all'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane)*

1. La promozione delle produzioni italiane all'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane è una funzione pubblica svolta dal Governo con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese.

2. Al fine di realizzare il coordinamento e la programmazione delle funzioni pubbliche di promozione delle esportazioni e dell'internazionalizzazione, il Consiglio dei ministri approva annualmente un piano programmatico con proiezione triennale predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio nazionale per l'esportazione di cui all'articolo 2.

3. Il piano programmatico annuale con proiezione triennale consiste in un unico sistema di intervento pubblico che armonizzi le politiche settoriali, determini e razionalizzi la spesa, ed eviti duplicazioni di interventi tra tutti gli istituti di diritto pubblico, camere di commercio e tutti i soggetti pubblici e privati che gestiscono risorse finanziarie pubbliche o comunitarie. Il piano programmatico determina, sulla base delle analisi delle tendenze evolutive dei mercati nazionale ed internazionale, considerando le proposte dei comitati regionali di coordinamento incluse nei piani regionali di attività:

a) i programmi nazionali d'intervento relativamente alle aree geografiche ed ai comparti produttivi;

b) il piano promozionale che è gestito dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

c) le risorse finanziarie, a carico del bilancio dello Stato, per il funzionamento dell'ICE e per le attività incluse nel piano programmatico;

d) gli interventi necessari per il coordinamento delle attività della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), del Mediocredito centrale, delle camere di commercio e di tutti gli organismi pubblici alla strategia del piano programmatico nazionale;

e) gli interventi necessari per il coordinamento della gestione delle attività regolate dall'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

f) le specifiche competenze dei vari organismi pubblici coinvolti nelle attività di promozione, assistenza, formazione, informazione, attività finanziarie, commesse e progetti speciali.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri predispose il piano programmatico, sovrintende all'attuazione degli indirizzi assicurandone il coordinamento, dettando direttive agli organismi operativi, verificandone la regolare attuazione e riferendone periodicamente al Consiglio dei ministri ed al Parlamento.

## Art. 2.

*(Riorganizzazione e coordinamento degli organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione)*

1. Al fine di migliorare l'operatività degli organismi deputati alla promozione e sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonchè assicurare il più stretto coordinamento tra di essi, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) alla costituzione di un apposito ufficio nazionale incaricato dei rapporti con



l'Organizzazione mondiale per il commercio (WTO);

b) alla costituzione ed alla definizione delle funzioni del Consiglio nazionale per l'esportazione, del quale fanno parte rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni imprenditoriali, agricole, commerciali, artigiane, bancarie, assicurative, nonché della Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), degli enti fiera, delle organizzazioni sindacali, rappresentanti del mondo produttivo e commerciale italiano ed esperti di settore.

## TITOLO II

### Art. 3.

*(Istituto nazionale per il commercio estero:  
struttura e funzioni)*

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero, di seguito denominato Istituto, ha personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed è l'ente che ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare la internazionalizzazione dell'economia italiana, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti.

2. L'Istituto svolge la propria attività, improntata a criteri di efficienza ed economicità, sulla base dei programmi predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, come stabilito dall'articolo 1.

3. L'Istituto si articola in una sede centrale in Roma, in sedi regionali in Italia ed in sedi estere. Gli uffici dell'ICE all'estero sono notificati nelle forme che gli Stati esteri richiedono al fine di acquisire lo *status* di ufficio governativo abilitato a svolgere funzioni nell'interesse dello Stato accreditante e ogni altra garanzia sul piano amministrativo, giuridico e fiscale.

4. L'Istituto è regolato dalle disposizioni della presente legge e dal suo statuto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione da parte del Consiglio dei ministri della delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto, udito il parere del Consiglio di Stato. Lo statuto è informato ai principi indicati nell'articolo 4.

5. Nei limiti stabiliti dalla presente legge e dallo statuto, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del commercio con l'estero.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza:

a) vigila che l'attività dell'istituto sia volta al raggiungimento degli obiettivi programmati;

b) approva, di concerto con il Ministro del tesoro, le delibere del consiglio di amministrazione relative al bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto;

c) approva le delibere del consiglio di amministrazione come previsto dalla presente legge e dallo statuto.

7. L'Istituto trasmette annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri il bilancio consuntivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta nell'esercizio trascorso con particolare riferimento ai costi sostenuti e allo stato di attuazione dei programmi.

#### Art. 4.

##### *(Compiti dell'Istituto)*

1. L'Istituto nello svolgere il ruolo definito all'articolo 3, comma 1:

a) cura lo studio sistematico dei mercati e dei problemi connessi alla internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;

b) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;

c) sviluppa la promozione dei prodotti italiani sui mercati internazionali anche fornendo servizi alle imprese estere che intendono commerciare con l'Italia;

*d)* provvede all'attuazione del programma promozionale contenuto all'interno del piano programmatico di intervento predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio nazionale per l'esportazione;

*e)* provvede alla gestione delle iniziative promozionali da realizzarsi all'estero da parte di altri enti od organismi pubblici secondo il piano programmatico annuale predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

*f)* svolge corsi di formazione connessi al commercio internazionale;

*g)* interviene a livello informativo ed operativo nella collaborazione industriale e nel campo degli investimenti esteri;

*h)* svolge ogni altra attività prevista dal piano programmatico nazionale.

## 2. L'Istituto inoltre:

*a)* opera al fine di agevolare i processi di internazionalizzazione dell'impresa anche facilitando il reperimento sui mercati internazionali di materie prime e prodotti essenziali per l'economia nazionale e per lo sviluppo delle esportazioni;

*b)* favorisce lo sviluppo dei consorzi per l'esportazione e l'importazione e lo sviluppo del sistema fieristico italiano;

*c)* adotta e promuove, sulla base della legislazione vigente, le iniziative necessarie alla protezione del prodotto italiano all'estero; formula al riguardo proposte per gli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri;

*d)* cura lo svolgimento di ogni altra attività inclusa nel piano programmatico e, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'attuazione degli incarichi affidatigli dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero, sulla base di apposite convenzioni, dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dal Ministero degli affari esteri, anche per ciò che riguarda la cooperazione allo sviluppo, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni nazionali o internazionali;

*e)* effettua attività finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agro-alimentari ed in questo ambito attua i controlli di qualità

sui prodotti ortofrutticoli freschi in esportazione ed importazione con Paesi terzi e su quelli commercializzati all'interno della Unione europea ai sensi dei regolamenti CEE 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, e 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, nonché dei decreti ministeriali di applicazione 2 giugno 1992, n. 339, 9 febbraio 1993, n. 72, e 11 luglio 1995, n. 393, che designano l'ICE come organismo nazionale per lo svolgimento dei controlli qualitativi.

Art. 5.

*(Organi dell'Istituto)*

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il direttore generale.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto, presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni incarichi direttivi in organismi pubblici o privati che svolgono attività concorrenti o similari a quelle svolte dall'Istituto.

4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

5. Il collegio dei revisori è composto da quattro membri: un funzionario del Ministero del tesoro, un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, un componente iscritto all'Albo dei revisori dei conti e un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

6. Il direttore generale dell'Istituto, nominato dal consiglio di amministrazione su

proposta del presidente, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione; risponde a quest'ultimo dell'esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della realizzazione dei programmi di attività; se proviene da una pubblica amministrazione, viene collocato fuori ruolo per tutta la durata del suo mandato.

7. Il consiglio di amministrazione:

*a)* adotta le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto;

*b)* delibera lo statuto dell'Istituto;

*c)* adotta, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, il regolamento organico del personale;

*d)* delibera i bilanci e le relative variazioni;

*e)* delibera in merito al piano triennale ed ai relativi adeguamenti;

*f)* adotta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto e la sua organizzazione interna;

*g)* individua i servizi di base ed i servizi da prestare dietro corrispettivo per fasce di utenza, settori o mercati, il rapporto tra relativi costi e corrispettivi;

*h)* delibera in ordine alla organizzazione dell'Istituto, nonchè alla istituzione o chiusura degli uffici in Italia o all'estero;

*i)* adotta gli altri provvedimenti riservati al consiglio di amministrazione dalla presente legge o dallo statuto.

8. Gli atti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 7 sono soggetti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del commercio con l'estero; gli atti di cui alla lettera *a)* del comma 7 sono soggetti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero; le deliberazioni di cui alla lettera *h)* del comma 7 sono soggette all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro del tesoro e, limitatamente a quelle relative agli uffici ICE all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri.

## Art. 6.

*(Disposizioni finanziarie)*

## 1. Costituiscono entrate dell'Istituto:

a) le assegnazioni annuali a carico del bilancio dello Stato, per la realizzazione dei programmi promozionali inclusi nel piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3;

b) il contributo per il funzionamento dell'Istituto a fronte delle attività di informazione, assistenza, promozione e formazione incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 7;

c) le somme corrisposte dagli operatori economici pubblici e privati a titolo di parziale rimborso del costo dei servizi utilizzati. Tali somme costituiscono i principali indicatori di risultato a cui rapportare l'attività di servizio dell'Istituto; la struttura delle rete estera ed italiana, in termini di numero di uffici, la dislocazione sul territorio, le risorse finanziarie ed umane impiegate, devono fare riferimento ai risultati economici conseguiti;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto sono emanate nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonchè in rapporto alle esigenze specifiche di operatività dell'Istituto, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le stesse norme prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci.

## Art. 7.

*(Piano triennale di attività ed accordo di programma)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio nazionale per l'esportazione, visto il piano programmatico nazionale di intervento pubblico con proiezione triennale, incarica l'ICE di elaborare

un piano triennale di organizzazione e di attività nel quale è definito:

a) il quadro degli obiettivi e dei mezzi per conseguirli, in termini di qualità, costi, criteri di tariffazione;

b) il quadro di coordinamento delle azioni programmatiche;

c) il progetto di organizzazione più funzionale al conseguimento degli obiettivi assunti, in particolare per quel che riguarda l'articolazione delle sedi in Italia ed all'estero, prevedendo in questo caso anche presidi temporanei e sperimentali; la struttura delle reti estera ed italiana deve far riferimento ai risultati economici raggiunti dai vari uffici, ai sensi dell'articolo 4;

d) la politica del personale;

e) il piano economico finanziario, articolato per annualità.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri approva il piano di organizzazione e di attività e ne fa oggetto di specifico accordo di programma triennale nel quale sono determinate l'entità del contributo finanziario annuale e le modalità della verifica dei risultati raggiunti.

3. Annualmente ed al termine di ogni triennio il Presidente del Consiglio dei ministri verifica l'adempimento degli obiettivi inclusi nell'accordo di programma e ne riferisce al Governo ed al Parlamento.

## Art. 8.

### *(Centri di servizio)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, al fine di favorire un processo di concentrazione delle strutture pubbliche attualmente operanti nelle regioni italiane ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni operative tra organismi pubblici che a vario titolo utilizzano fondi pubblici o comunitari per favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese, mediante convenzione tra i diversi soggetti, sono istituiti centri di servizio.

2. I centri di servizio, localizzati direttamente presso i distretti industriali, attuano attività di informazione, assistenza, promo-

zione, formazione, di promozione e controllo di qualità sui prodotti ortofrutticoli freschi ed ogni altra attività determinata dal piano programmatico nazionale.

#### Art. 9.

##### *(Comitati regionali di coordinamento)*

1. In attuazione dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al fine della armonizzazione delle iniziative regionali e locali in materia di promozione delle produzioni e dei processi di internazionalizzazione delle imprese regionali, è istituito presso ogni Presidenza della giunta regionale un comitato regionale di coordinamento, presieduto da un un rappresentante della giunta regionale e composto da un funzionario della regione, da rappresentanti degli operatori economici dell'industria, commercio, artigianato, agricoltura, cooperazione e credito, da un membro designato dall'Unione regionale delle camere di commercio, e da un funzionario dell'ICE.

2. I comitati di coordinamento formulano proposte e forniscono al Consiglio nazionale per l'esportazione, di cui all'articolo 2, programmi regionali di attività in materia di informazione, assistenza, promozione e formazione.

3. Le proposte che entrano nel piano programmatico nazionale sono successivamente gestite dai centri di servizio ai sensi dell'articolo 8.

#### Art. 10.

##### *(Trattamento del personale)*

1. I rapporti di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE sono regolati da contratti collettivi e individuali, con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali del settore assicurativo, in applicazione del comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In materia di giurisdizione, si applicano gli articoli 68 e 69 del citato de-



creto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

2. In ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'Istituto si applica la normativa in vigore per il personale del Ministero degli affari esteri, previo esame congiunto ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, di modificazione e di estinzione del rapporto di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, le responsabilità dei dipendenti, il regime di incompatibilità. Il regolamento recepisce inoltre le normative in materia di responsabilità disciplinare, formazione e mobilità dei dipendenti definite nei contratti collettivi.

#### Art. 11.

##### *(Controlli sulla gestione finanziaria)*

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato dalla Corte dei Conti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.





